GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — ROMA — GIOVEDI' 24 SETTEMBRE — NUM. 223

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dei Prefetti:*

Con RR. decreti 21 settembre, il Prefetto comm. dott. Carlo Bacco venne trasferito da Siracusa a Girgenti, ed il comm. Michele Morelli, Consigliere Delegato incaricato delle funzioni di Prefetto a Girgenti, venne trasferito a esercitare le stesse funzioni a Siracusa.

Con RR. decreti della stessa data, i signori Ovidi cav. avv. Luigi, Consigliere Delegato reggente la Prefettura di Caltanissetta, Fioretti cav. dott. Giuseppe, Consigliere Delegato reggente la Prefettura di Cosenza, e Celli cav. avv. Pietro, Consigliere Delegato reggente la Prefettura di Chieti, furono nominati Prefetti di 3ª classe e confermati nelle rispettive residenze, che attualmente occupano.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **547** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto in data 26 novembre 1876, n. 3534 (serie 2ª);

Visto il R. Decreto 9 giugno 1887, n. 4620 (serie 3ª);

Visto il R. Decreto del 9 giugno 1887. n. 4636 (serie 3ª);

Viste le leggi del 21 e del 28 giugno 1891, n, 301 e 310 con le quali sono approvati gli stati di previsione della spesa dei Ministeri della Istruzione Pubblica e dell'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio 1891-1892;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto col Ministro della Istruzione Pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Osservatorio Astronomico ed il Museo Copernicano annessi all'ufficio centrale di Meteorologia e di Geodinamica e dipendenti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, a partire dal 1° luglio corrente, passano alla dipendenza del Ministero della Istruzione Pubblica.

Art. 2.

Dalla stessa data cessano di far parte del ruolo organico dell'ufficio centrale di Meteorologia e di Geodinamica, stabilito col R. Decreto del 9 giugno 1887, n. 4620, i seguenti posti, i quali costituiscono il ruolo organico provvisorio del Regio Osservatorio Astronomico del Collegio Romano ed annesso al Museo Copernicano, cioè:

1 vice-direttore con lire 4000;
1 conservatore del Museo Copernicano con lire 3000;
1 custode dell'Osservatorio Astronomico con lire 1600;
1 custode del Museo Copernicano con lire 1000.

Art. 3.

Il ruolo organico dell'ufficio centrale di Meteorologia e di Geodinamica è stabilito nel modo seguente:

1 direttore con	L.	6,000
1 assistente con	»	3,000
4 assistenti con lire 2,000	»	8,000
2 assistenti con lire 1600	»	3,200
1 compilatore con	»	2,100
2 compilatori con lire 1,300	»	2,600
1 segretario con	»	2,500
1 inserviente con	»	1,000
1 inserviente con	»	800
1 portiere con	»	700
Totale	L.	29,900

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 19 agosto 1891.

UMBERTO.

CHIMIRRI.
P. VILLARI.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Relazione a S. M. il Re, *in udienza del 30 agosto 1891, del Ministro del Tesoro sul prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, della somma di lire 10,000, da portarsi in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1891 1892.*

SIRE,

Nel decorso anno 1890, si tenne nella città di Pavia un concorso agrario regionale ed una esposizione internazionale dei prodotti del latte e degli strumenti ed attrezzi del caseificio.

Il Governo concorse nella spesa da sostenersi all'uopo; ma in seguito però venne a risultare, che l'allestimento completo della mostra importava una spesa superiore a quella prevista, tanto che anche il Consiglio provinciale di Pavia ritenne necessario aumentare l'assegno precedentemente fissato a proprio carico.

Ora, avendo il Gabinetto precedente dato affidamento di partecipare alla maggiore spesa, il Consiglio dei Ministri, facendo onore agli impegni dei suoi predecessori, ha deliberato di farvi fronte mediante prelevazione della somma occorrente dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Ed è in conseguenza di siffatta deliberazione che mi onoro sottoporre all'approvazione della M. V. il seguente decreto col quale viene autorizzata la prelevazione di lire 10,000, da inscriversi nello stato di previsione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio in corso, ad un nuovo capitolo col n. 105 bis e colla denominazione « Contributo del Governo nella spesa pel concorso agrario regionale tenutosi in Pavia nel 1890 ».

Il Numero 548 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in lire 2,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1891 92 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 81,284,94 rimane disponibile la somma di lire 1,918,715,06;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al capitolo n. 108 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1891-92, è autorizzata una 4ª prelevazione nella somma di lire diecimila (lire 10,000) da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 105 bis e colla denominazione « Contributo del Governo nella spesa pel concorso agrario regionale tenutosi in Pavia nel 1890 » dello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in Legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 30 agosto 1891.

UMBERTO

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Relazione a S. M. il Re, *in udienza del 19 agosto 1891, del Ministro della Pubblica Istruzione, sul decreto relativo al ruolo organico dell'Amministrazione Provinciale per l'arte antica.*

SIRE,

Il nuovo assetto che col R. Decreto 8 giugno 1891, n. 392 fu dato ai servizi dell'Amministrazione centrale pei musei, le pinacoteche, gli scavi ed i monumenti richiede un conforme assetto nei servizi e nel personale provinciale dell'Amministrazione medesima.

Questa necessità fu riconosciuta, nelle adunanze del luglio p. p. anche dalla Giunta consultiva di archeologia, alla quale io esposi i miei intendimenti.

E poichè, nelle attuali ristrettezze della finanza, deve ricercarsi la maggiore economia senza scapito dei pubblici servizi, apparve possibile conseguire questo duplice intento, con la soppressione dei commissariati e con un razionale riordinamento dell'organico, il quale ha condotto anche ad una riduzione di posti.

I servizi ed il personale sono divisi in tre categorie: *scientifica, tecnica* ed *amministrativa,* oltre al *personale di custodia* ed *inserviente.*

Ciascuna categoria è ripartita in modo che abbia il personale necessario al buon andamento del servizio. E semplificando l'organismo di questa Amministrazione, si sono fatte corrispondere le denominazioni dei gradi alle vere loro funzioni; si sono resi progressivi gli stipendi, uniformandoli (secondo lo spirito degli ordinamenti vigenti ed i concetti in molte occasioni espressi in Parlamento) a quelli delle altre Amministrazioni dello Stato.

Ogni carriera è determinata così da essere gradualmente rimunerativa, in modo che, stabilite valide garanzie per l'ammissione ai posti, possano essere percorsi i diversi gradi con norme precise, e con prospettiva che invogli le giovani intelligenze a dedicarvi la loro attività ed a portarvi il contributo della scienza.

Ed a tal uopo mi riservo di sottoporre alla M. V. uno schema di regolamento, il quale disciplini questa materia, così che chiunque desideri di entrare in questa Amministrazione, sappia quali requisiti deve avere, quali prove superare, quali le funzioni e gli obblighi suoi, quale il trattamento che gli competerà.

Notevole specialmente nel nuovo ruolo è la costituzione di uffici tecnici con i quali, d'ora innanzi si potrà provvedere all'importante servizio della conservazione dei monumenti, senza ricorrere ad incarichi straordinari a persone estranee alla Amministrazione, le quali talvolta non possono dedicare tutta la loro attività a lavori di alto interesse pubblico.

La costituzione di questi uffici apporterà anche il vantaggio di favorire gli studi dell'architettura, e di aprire una carriera rimunerativa a coloro che vorranno coltivarli con speciale riguardo ai monumenti antichi ed ai grandi modelli dell'arte lasciatici dai nostri maggiori.

Soppressa l'istituzione dei dodici Commissariati, e stabilita una ripartizione territoriale limitata in dieci anzi che in dodici regioni, ogni regione avrà il proprio ufficio, il quale svolgerà la sua azione autonoma per la tutela dei monumenti ed oggetti d'arte, come la esercita il Genio civile per le opere pubbliche; nella quale azione l'ufficio medesimo procederà di accordo con le Direzioni dei musei e delle pinacoteche, e ove occorra, con gli altri istituti scientifici, storici ed artistici della regione.

Il personale amministrativo sarà distribuito tra gli uffici regionali in ragione della loro relativa importanza.

Nel personale di custodia si è introdotta una riforma reclamata da più tempo, la soppressione, cioè, del corpo delle *guardie delle antichità* come è ora costituito, limitando al numero strettamente necessario le *guardie degli scavi,* le quali invece di avere attribuzioni di carattere sedentario, avranno l'obbligo di accorrere dove il bisogno delle esplorazioni richiede, e destinando tutte le altre alla custodia dei monumenti e delle collezioni archeologiche ed artistiche.

Sarà poi necessario un altro regolamento per condurre al vero fine l'azione scientifica e tecnica del personale delle diverse categorie; un regolamento che, ad esempio, fissi le norme principali da osservarsi nel restauro dei monumenti architettonici, nelle esplorazioni di antichità, nella conservazione dei dipinti, nel restauro e nella conservazione degli oggetti d'arte, e simili.

Per l'attuazione dell'annesso ruolo organico, è stabilita dall'art. 2 dello schema di decreto, la facoltà di derogare a disposizioni vigenti, nel fine di collocare ciascuno al posto che gli compete, secondo l'attitudine e il merito; di questa facoltà mi varrò con rigoroso criterio d'imparzialità.

Dovrò poi sottoporre alla M. V. alcuni provvedimenti per dare posizione di riposo a funzionari attualmente in servizio, i quali ne abbiano diritto.

E poichè per le avvenute riduzioni di posti, alcuni impiegati dovranno essere collocati in disponibilità, come la legge prescrive, rassegnerò alla M. V. le relative proposte.

I vantaggi che mi auguro da questa riforma si conseguiranno senza aumento di spesa, anzi con la notevole economia di lire 40,000 sullo ammontare del ruolo organico attualmente in vigore, e ciò non tenendo conto dell'altra economia la quale si verificherà per risparmio di assegni straordinari che più non si pagheranno, sullo stanziamento relativo, a coloro che verranno a far parte del detto ruolo.

Sottopongo quindi alla M. V. lo schema di decreto, affinchè si degni munirlo dell'Augusta Sua firma.

Il Numero **540** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro Decreto 28 giugno 1891, n. 392, ed il regolamento annesso al decreto medesimo con cui venne soppressa la Direzione Generale delle antichità e Belle Arti e disposto un nuovo ordinamento degli Uffici centrali pel servizio delle antichità, dei monumenti e delle belle arti;

Riconosciuta la necessità di dare un conforme e più razionale assetto al personale ed agli Uffici provinciali di quella Amministrazione;

Veduti i RR. decreti:

18 gennaio 1877, n. 3660 (serie 2ª), con cui fu approvato il regolamento pel servizio degli scavi di antichità;

18 aprile 1878, n. 4350 (serie 2ª), con cui fu approvato il regolamento pel servizio dei musei di antichità dello Stato;

10 giugno 1888, n. 5473 (serie 3ª), con cui furono stabilite norme per le promozioni di classe degli impiegati addetti alla citata amministrazione;

20 giugno 1889, n. 6197 (serie 3ª), con cui furono istituiti Commissariati regionali per le antichità e belle arti;

4 luglio 1889, n. 6236 (serie 3ª), con cui fu approvato il ruolo unico degli impiegati addetti ai musei, alle gallerie, agli scavi ed ai monumenti nazionali;

Veduta la legge 21 giugno 1891, n. 301, che approva il bilancio 1891-92;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il ruolo organico dell'Amministrazione provinciale per l'arte antica, annesso al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni dei precitati Regi decreti in quanto siano contrarie alle presenti, e per l'attuazione dell'unito organico si potrà derogare alle disposizioni dei Regi decreti che regolano le nomine, le promozioni ed i passaggi di categoria e di classe degli impiegati.

Art. 3.

Il predetto ruolo organico avrà effetto dal giorno 1 del prossimo mese di ottobre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 19 agosto 1891.

UMBERTO.

P. VILLARI.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

RUOLO ORGANICO
dell'Amministrazione provinciale per l'arte antica.

Numero	GRADI	Stipendio annuo individuale	Stipendio annuo per classe	Stipendio annuo per grado
	Personale scientifico.			
2	Direttori incaricati	2000	4000	10000
4	Id.	1500	6000	
6				
2	Direttori	6000	12000	42000
2	Id.	5000	10000	
5	Id.	4000	20000	
9				
10	Ispettori	3500	35000	50000
5	Id.	3000	15000	
15				
9	Aiutori	2500	22500	34500
6	Id.	2000	12000	
15				
	Personale tecnico			
4	Architetti Ingegneri Direttori	5000	20000	44000
6	Id.	4000	24000	
10				
5	Architetti Ingegneri	3000	15000	35500
5	Id.	2500	12500	
4	Id.	2000	8000	
14				
4	Disegnatori	2500	10000	22000
6	Id	2000	12000	
10				
2	Assistenti	2500	5000	26000
6	Id.	2000	12000	
6	Id.	1500	9000	
14				

Numero	GRADI	Stipendio annuo individuale	Stipendio annuo per classe	Stipendio annuo per grado
	Personale amministrativo.			
6	Segretari-Economi	3000	18000	63000
18	Id.	2500	45000	
24				
4	Vice Segretari-Economi	2000	8000	49400
14	Id.	1500	21000	
17	Id.	1200	20400	
35				
	Personale di custodia.			
6	Conservatori	2500	15000	23000
4	Id.	2000	8000	
10				
6	Custodi	1800	10800	246600
10	Id.	1600	16000	
23	Id.	1400	32200	
23	Id.	1200	27600	
60	Id.	1000	60000	
72	Id.	900	64800	
44	Id.	800	35200	
238				
20	Guardie degli Scavi	1000	20000	36000
20	Id.	800	16000	
40				
	Personale inserviente			
31	Inservienti	900	27900	95900
29	Id.	800	23200	
64	Id.	700	44800	
124				
564	Totale		L.	777900

Roma, 19 agosto 1891

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della istruzione pubblica
P. VILLARI.

Il Numero 550 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 141 del Regolamento approvato con R. decreto 30 giugno 1870, n. 5764, 8, 9 e 10 del R. decreto in data del 28 dicembre 1873, n. 1759 (serie 2ª), nonchè l'art. 3 del R. decreto del 4 febbraio 1883, n. 1245 (serie 3);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, *interim* delle Poste e dei Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La retribuzione dei reggenti uffizi postali di 2ª classe o collettorie di 1ª, nominati dopo la pubblicazione del presente decreto, sarà pari a tre quarti della retribuzione normale che spetterebbe ai rispettivi titolari.

Tale riduzione durerà a tutto il mese nel corso del quale sarà stato registrato dalla Corte dei Conti il decreto ministeriale di accettazione della cauzione di essi reggenti, e per quelli di ufizi di 2ª classe anche della maggiore garanzia, di cui nell'art. 10 del R. decreto 28 dicembre 1873 n. 1759 (serie 2ª).

Art. 2.

Il termine massimo di tolleranza per la completa prestazione delle garanzie prescritte è di un anno, dal giorno dell'ammissione di ciascun reggente.

Chi non si sia messo in piena regola entro il detto termine s'intenderà decaduto dal servizio.

Art. 3.

La retribuzione dei reggenti attualmente in servizio, i quali entro tre mesi, oltre quello ora in corso, non abbiano fornito la garanzia prescritta, sarà sottoposta alla riduzione di cui nel precedente art. 1; ove poi entro un anno dal dì 1° del mese prossimo venturo i reggenti stessi non abbiano completamente soddisfatto all'obbligo della cauzione s'intenderanno decaduti dallo ufficio.

Art. 4.

La riduzione a tre quarti della retribuzione normale è applicabile anche ai gerenti provvisori nominati nei sensi dell'art. 141 del Regolamento, approvato con R. decreto del 30 giugno 1870, n. 5764 con obbligo anche per essi di prestare una competente garanzia la quale potrà essere costituita dalla fideiussione personale di uno o più individui di conosciuta probità e solventezza per una somma da destinarsi volta per volta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 30 agosto 1891.

UMBERTO.

BRANCA.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero 551 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3 ed 8 del R. decreto del 14 settembre 1889 n. 6491 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, *interim* delle Poste e dei Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufizi postali e telegrafici di seconda classe, nella stessa località, saranno affidati ad unico titolare, soltanto quando il Ministero delle Poste e dei Telegrafi lo reputi opportuno.

Sull'invito del detto Ministero i commessi titolari degli ufizi postali sono tenuti ad assumere anche il servizio telegrafico, e viceversa i commessi titolari degli ufizi telegrafici sono tenuti ad assumere anche il servizio postale.

Art. 2.

In tutti i casi di riunioni, da farsi per l'avvenire, dei due servizi, rimarrà invariata la retribuzione corrisposta ai commessi pel servizio postale.

Quella invece pel servizio telegrafico sarà ridotta di un terzo.

Art. 3.

Ogni disposizione contraria al presente decreto s'intende abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, li 30 agosto 1891.

UMBERTO.

BRANCA.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero 553 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ha firmato il seguente Decreto:

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polvere di Camaldoli della piazza di Genova, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla succitata legge, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 19 agosto 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Numero **CCCXII** *(parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 22 maggio 1891 del Consiglio comunale di Lugo, con la quale si è stabilito di ridurre a lire 600, il massimo della tassa di famiglia, che pel 1890, si era applicato in lire 1000 e che tuttora eccede il limite normale fissato dal regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 18 giugno successivo della Giunta provinciale amministrativa di Ravenna, che approva quella succitata del comune di Lugo;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto l'art. 5 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata all'anno 1891;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Lugo, di applicare nel 1891 la tassa di famiglia col massimo di lire seicento (L. 600).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 3 settembre 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Numero **CCCXIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 22 settembre 1888 che accordava al Comune di Giarratana di applicare, per un triennio, la tassa di famiglia, col massimo di lire 80.

Veduta la deliberazione 15 aprile 1890 di quel Consiglio Comunale, con cui si è confermato il detto massimo di tassa per cinque anni, a cominciare dal 1891.

Veduta la deliberazione 16 marzo 1891, della Giunta Provinciale amministrativa di Siracusa, che approva quella succitata del Comune di Giarratana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al Comune di Giarratana di mantenere nel quinquennio 1891-95, la tassa di famiglia col massimo di lire ottanta (L. 80).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 3 settembre 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, *Il Guardasigilli* L. FERRARIS.

Il N. **CCCXIV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 5 della legge 6 luglio 1862 n. 680;

Visto il R. decreto 13 novembre 1862 n. 971 e l'annessa tabella contenente il numero dei componenti ciascuna Camera di Commercio;

Vista la deliberazione della Camera di Commercio ed arti di Caltanissetta in data 25 luglio 1891;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei componenti la Camera di Commercio ed arti di Caltanissetta è elevato da nove a undici;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, 3 settembre 1891.

UMBERTO.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Numero **CCCXV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge del 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto l'art. 30 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Viste le deliberazioni della Camera di commercio ed arti di Avellino in data 3 e 4 maggio 1891;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Camera di commercio ed arti di Avellino è autorizzata ad acquistare il palazzo con giardino e aderenze di proprietà degli eredi del signor Giuseppe De Conciliis fu Pietro Giacomo, posto in Avellino piazza del Duomo, pel prezzo ed alle condizioni stabilite con l'istrumento d'acquisto in data 25 giugno 1891, rogato dal notaio Ulisse Roselli fu Samuele.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, 3 settembre 1891.

UMBERTO.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRARIS

Il N. **CCCXVI** *(parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 26 luglio 1891, n. CCLXXIII (parte supplementare) con cui si scioglie il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Sassari e si nomina un Commissario Regio per la temporanea gestione di quello Istituto;

Veduti i risultati della ispezione fatta alla Cassa di risparmio predetta;

Considerato che il patrimonio della Cassa di risparmio di Sassari è distrutto;

Veduto l'art. 26 della legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Sassari è posta in liquidazione.

Art. 2.

I liquidatori della Cassa di risparmio predetta saranno nominati dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, 3 settembre 1891.

UMBERTO.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Numero **CCCXVII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la relazione del Commissario governativo sulla ispezione eseguita alla Cassa di Risparmio di Amelia;

Veduto l'art. 25 della legge 15 luglio 1888, num. 5546, serie 3ª;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' sciolto il Consiglio d'amministrazione della Cassa di Risparmio di Amelia ed il sig. Sbaraglino Sbaraglini è chiamato ad assumere temporaneamente l'Amministrazione dell'Istituto predetto nella qualità di R. Commissario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 3 settembre 1891.

UMBERTO.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Relazione a S. M. il Re, *in udienza del 29 agosto 1891, del Ministro dell'Interno, per la proposta di scioglimento del Consiglio Comunale di Vallo della Lucania (Salerno).*

SIRE!

Il prefetto di Salerno riferisce che l'Amministrazione comunale di Vallo della Lucania, da qualche tempo disordinata, trovasi ora in istato gravissimo.

La finanza è completamente dissestata, i conti da qualche anno non vengono resi, i bilanci furono compilati con cifre immaginarie, derivandone un cumulo di residui passivi, che aggravano la situazione. Inoltre i servizi pubblici sono trascurati con danno degli interessi dell'Amministrazione, con discapito del decoro del paese, e con pericolo della salute pubblica.

In conseguenza di questa condizione irregolare dell'azienda, il comune è caduto in tale discredito, che i creditori, che non sono pochi, minacciano atti coattivi per essere soddisfatti del loro avere e non trovasi chi voglia assisterlo con un prestito a non troppo onerose condizioni.

A tutto ciò s'aggiunga la crisi parziale del Consiglio, essendosi dimessi dieci Consiglieri sopra venti assegnati al Comune, e con essi pure il Sindaco

Ora il Prefetto assicura che la convocazione dei comizi per la sur-

rogazione straordinaria dei Consiglieri dimissionari, sarebbe un provvedimento inutile, perchè difficilmente si troverebbe chi voglia accettare quella carica nello stato attuale delle cose.

È necessario pertanto lo scioglimento del Consiglio come il solo provvedimento valevole ad assicurare il riordinamento di quell'amministrazione, in guisa che la rappresentanza comunale che verrà eletta possa raggiungere lo scopo anzidetto.

Ho l'onore quindi di sottoporre all'Augusta firma de'la Maestà Vostra il Decreto di scioglimento del Consiglio comunale di Vallo della Lucania.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col Regio decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Comm. Vincenzo Fiorito è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 29 agosto 1891.

UMBERTO.
G. NICOTERA.

Relazione a S. M. il Re, ***in udienza del 17 settembre 1891, del Ministro dell'Interno, per la proroga dei poteri del R. Commissario Straordinario del comune di Napoli.***

SIRE,

Con decreto della Maestà Vostra in data 24 giugno p. p. veniva sciolto il Consiglio comunale di Napoli e rimaneva affidata l'amministrazione del comune al comm. Giuseppe Saredo, nominato R. Commissario Straordinario.

I motivi che resero necessario quel provvedimento sono così gravi, da richiedere che la gestione provvisoria si prolunghi per tutto il tempo che la legge concede, per la ricostituzione del Consiglio. Ed è perciò che mi onoro di sottoporre alla Maestà Vostra coll'unito schema di decreto, la proposta di prorogare a sei mesi il termine per la elezione del nuovo Consiglio di Napoli.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduto il Nostro decreto in data 24 giugno 1891, con cui veniva sciolto il Consiglio comunale di Napoli e nominavasi a R. Commissario Straordinario del comune il sig. comm. Giuseppe Saredo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di Napoli è prorogato a sei mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 17 settembre 1891.

UMBERTO
G. NICOTERA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE *(2ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè: 1° n. 86277 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per lire 50 al nome di *Cigala* Gabriella di Carlo nubile: 2° n. 86037 di lire 1600 al nome di Martini-Sigala di Cocconato Gabriella di Carlo furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Martini-Cigala di Cocconato Gabriella di Carlo vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo Avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 6 settembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE *(3ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 960830 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per lire 40 al nome di Gelido Ottavio fu Sebastiano minore ecc., fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Di Gelido Ottavio fu Sabatino minore, ecc. vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 11 agosto 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA *(2ª pubblicazione).*

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla succursale in Bologna della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, in data 11 luglio p. p. col n. 76, pel deposito di numero tre cartelle al portatore vecchie della complessiva rendita di lire 200, fatto dal signor Savini Clemente.

Si diffida ai termini dell'art. 334 del regolamento sul Debito Pubblico, chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, saranno consegnate al predetto sig. Savini tre altre cartelle di nuova emissione e della suindicata rendita, senza obbligo dell'esibizione della ricevuta dichiarata smarrita, la quale rimarrà di niun valore.

Roma, 6 settembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

(Direzione del servizio sanitario)

Notificazione e programma per l'apertura di un esame di concorso per la nomina di 6 medici di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo.

È aperto un esame di concorso per la nomina di 6 medici di seconda classe nel corpo sanitario militare marittimo, con l'annuo stipendio di L. 2200, oltre L. 200 annue per l'indennità d'arma.

Tale esame avrà luogo avanti apposita commissione presso l'Ospedale di marina in Napoli e comincerà il giorno 3 novembre p. v.

Gli aspiranti dovranno far pervenire la loro domanda scritta su carta bollata da lire una al Ministero della Marina (Direzione del servizio sanitario).

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, o analogo certificato universitario.
2. Atto di nascita dal quale risulti che gli aspiranti non hanno oltrepassato l'età di anni 31 all'epoca degli esami.
3. Certificato dell'esito di leva.
4. Certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio.
5. Certificato di penalità a termine di legge.
6. Fede di stato libero, o, se gli aspiranti sono ammogliati l'estratto del compiuto matrimonio civile.
7ª. Certificato di attitudine al servizio militare rilasciato o da una Direzione sanitaria militare marittima, o da un Distretto militare.

A tale concorso possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia assegnati alla 2ª e 3ª categoria nel regio esercito, quelli ascritti alla 1ª categoria che si trovano in congedo illimitato e coloro che ottennero di ritardare il servizio obbligatorio, o l'anno di volontariato al 26° anno di età.

Gli aspiranti giudicati non idonei al servizio militare dalle Direzioni sanitarie o dai Distretti e che abbiano validi gli altri titoli per il concorso possono, previa domanda al Ministero, presentarsi alla commissione di esami per subire un'altra visita medica; il verdetto di questa è però inappellabile.

Ciascun concorrente può unire ai richiesti documenti tutti quegli altri di cui disponga, atti a comprovare o speciali studii seguiti, o altri uffici precedentemente coperti.

Il termine utile per la presentazione dei documenti è fissato a non meno di quindici giorni prima di quello stabilito per l'esame.

Esaminati i documenti il Ministero riterrà quelli giudicati validi, avvisando i titolari dell'ammissione al concorso e respingerà quelli non ritenuti sufficienti, significando a cui essi appartengono la esclusione dal concorso.

Se fra i prescelti per il risultato d'esame ve ne ha degli ammogliati, questi, per ottenere la nomina, dovranno presentare i titoli legali della costituzione della rendita prescritta dalla legge relativa al matrimonio degli ufficiali, avvertendo che se tale presentazione di titoli sarà fatta con ritardo, il ritardatario perderà il diritto di precedenza che abbia potuto con l'esame acquistare sugli altri

L'esame consterà di sei prove: tre cioè in iscritto, una verbale e due pratiche: la prova verbale precederà le altre, seguiranno poi la clinica e la pratica ed infine quelle in iscritto.

La prova verbale verserà sull'anatomia descrittiva.

L'argomento da svolgere sarà estratto a sorte fra tre temi che la Commissione avrà formulati, seduta stante, dal contesto dei capitoli di quel trattato della materia designato con la estrazione a sorte ed aperto a caso con una stecca dall'esaminando. La durata di questa prova sarà di 15 minuti.

La prima prova pratica tratterà dell'esame clinico di uno o più infermi scelti dalla Commissione, la quale determinerà il tempo necessario per l'osservazione: la seconda consisterà in un'operazione chirurgica sul cadavere, avvertendo che oltre di essa è obbligo per ogni candidato di eseguire il cateterismo, una sutura ed una fasciatura a scelta della Commissione.

Le prove in iscritto consisteranno nello svolgimento di tre temi: di patologia medica cioè, patologia chirurgica, fisiologia ed igiene riunite.

I temi da svolgersi saranno estratti a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, dal contesto dei capitoli di uno o più trattati della materia d'esame aperti in uno o più punti per mezzo di una stecca da un candidato estratto a sorte. Ciascun tema sarà svolto simultaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che stabilirà la Commissione, che non dovrà però superare le 8 ore, e sotto la continua vigilanza di due o più membri della Commissione medesima.

Gli esami saranno dati con le norme stabilite dalle istruzioni per l'ammissione nel corpo sanitario della R. marina, in data 9 settembre 1891.

Sarà mandata la presente notificazione a chi ne farà richiesta al ministero, o ad uno dei comandi in capo di dipartimento marittimo a Spezia, Napoli e Venezia

Ai candidati che otterranno la nomina saranno rimborsate le indennità di viaggio e di soggiorno a Napoli, considerandoli come medici di 2ª classe già in servizio.

Roma, 11 settembre 1891.

Per il Ministro
R. CORSI.

Istruzioni e programmi per l'ammissione dei medici di 2ª classe nel Corpo sanitario marittimo

IL MINISTRO

Visto l'art. 12 del R. decreto in data 31 dicembre 1876 sul riordinamento del Corpo sanitario militare marittimo;
Visto il decreto ministeriale in data 14 luglio 1886;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Decreta:

Alle istruzioni e programmi d'esame per l'ammissione di medici di 2ª classe nel Corpo sanitario militare marittimo in data 14 luglio 1886, sono sostituiti quelli annessi al presente decreto.

Roma, 9 settembre 1891.

Il Ministro
S. DE SAINT BON.

Istruzioni e programmi per l'ammissione dei medici di 2ª classe nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo è fatta esclusivamente per esami di concorso.

Art. 2.

Gli esami saranno dati dinanzi una Commissione nominata dal ministro della marina ed in quella località che dal medesimo verrà designata.

Art. 3.

Saranno ammessi al concorso i medici regnicoli, o naturalizzati italiani che abbiano conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia in una Università del regno, che non abbiano oltrepassato all'epoca degli esami il 31° anno di età, che abbiano attitudine fisica al servizio militare marittimo, che siano celibi, o legalmente uniti in matrimonio, che non abbiano subite condanne penali.

Art. 4.

Bandito il concorso insieme alla domanda scritta in carta bollata da lira una e diretta al Ministero della marina — *Direzione del servizio sanitario* — i concorrenti dovranno far pervenire altresì i documenti seguenti:

a) Diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, o analogo certificato universitario;

b) Atto di nascita;

c) Certificato dell'esito di leva;

d) Certificato di attitudine al servizio militare rilasciato o da una delle direzioni sanitarie militari marittime, o da un distretto militare;

e) Fede di stato libero, o, se ammogliati, l'estratto del compiuto matrimonio civile;

f) Certificato di penalità a termini di legge;

g) Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio.

Il termine utile per la presentazione dei documenti è fissato a non meno di 15 giorni prima di quello stabilito per l'esame.

Art. 5.

Ciascun concorrente può unire ai richiesti documenti tutti quelli altri di cui disponga, atti a comprovare o speciali studi seguiti, o altri uffici precedentemente coperti.

Art. 6.

Esaminati i documenti il ministero riterrà quelli giudicati validi, avvisando i titolari dell'ammissione al concorso, e respingerà quelli non ritenuti sufficienti, significando a cui essi appartengono la esclusione dal concorso.

Art. 7.

Gli aspiranti giudicati non idonei al servizio militare dalle direzioni sanitarie o dai distretti e che abbiano validi gli altri titoli per il concorso, possono, previa domanda al Ministero, presentarsi alla Commissione d'esame per subire un'altra visita medica: il verdetto di questo è però inappellabile.

Art. 8.

Se fra i prescelti per il risultato d'esame ve ne ha degli ammogliati, questi per ottenere la nomina dovranno presentare i titoli legali della costituzione della rendita prescritta dalla legge relativa al matrimonio degli ufficiali, avvertendo che se tale presentazione di titoli verrà fatta con ritardo, il ritardatario perderà il diritto di precedenza che abbia potuto con l'esame acquistare sugli altri.

Art. 9

La lista dei candidati ammessi al concorso, insieme all'ordine ed orario delle operazioni e di chiamata dei singoli concorrenti sarà affissa fuori della sala delle sedute.

Art. 10.

L'estrazione a sorte stabilirà l'ordine di precedenza onde saranno chiamati i candidati all'esame verbale pratico e clinico. A tal uopo i nomi dei candidati saranno scritti sopra cartellini, i quali arrotolati saranno deposti in un'urna e tratti a sorte uno ad uno dal candidato che designerà il presidente della Commissione esaminatrice.

Art. 11.

L'esame consterà di sei prove: tre cioè in iscritto, una verbale e due pratiche; la prova verbale precederà le altre, seguiranno poi la clinica e la pratica ed infine quelle in iscritto.

Art. 12.

La prova verbale verserà sulla *anatomia descrittiva*. Per essa verrà a ciascun trattato speciale della materia assegnato un numero a piacimento della commissione; un candidato designato dalla sorte ne estrarrà uno e dal trattato cui esso numero corrisponde, aperto da lo stesso candidato con una stecca in 3 punti differenti, la Commissione formulerà, seduta stante, tre tesi dalle quali verrà estratta dal candidato medesimo quella che sarà svolta successivamente da tutti gli esaminandi, avvertendo che quelli che già subirono la prova verranno trattenuti nella sala degli esami.

Nel caso che il numero dei candidati fosse tale che non potesse essere assoluto l'esame in un giorno solo, in successive sedute si terrà per gli altri lo stesso metodo.

Detta prova avrà la durata di 15 minuti: il presidente può accordare dieci minuti ancora al candidato che ne facesse richiesta per compiere la trattazione dell'argomento.

Art. 13.

La prima prova pratica tratterà dello esame clinico di uno o più infermi scelti dalla Commissione, la quale determinerà il tempo necessario per l'osservazione.

Il candidato quindi ne farà la relazione ed esporrà in iscritto il suo giudizio diagnostico e pronostico della malattia insieme al trattamento curativo, formulando le prescrizioni terapiche.

Art. 14.

La seconda prova pratica consisterà in un'operazione chirurgica sul cadavere. Per questa il candidato estrarrà a sorte un numero fra quelli con i quali la Commissione avrà creduto di designare le seguenti parti della medicina operativa: *legature dei vasi, amputazioni, disarticolazioni, operazioni speciali*, ed eseguirà delle operazioni comprese nel trattato corrispondente al numero estratto, quella che verrà richiesta dalla Commissione. Oltre dell'operazione estratta a sorte è fatto obbligo ad ogni candidato di praticare il cateterismo, una su ura e una fasciatura a scelta della Commissione.

Il candidato prima di cominciare l'operazione descriverà i metodi e processi operativi più in uso e specialmente quello da lui prescelto.

Tanto nella prova clinica quanto nella pratica i candidati che hanno subìto l'esame sono obbligati a rimanere nella sala: anche in queste prove si terrà dalla Commissione il metodo come in quella verbale di fare esaminare da tutti i candidati uno stesso infermo e fare eseguire le stesse operazioni, a meno che il numero di essi non impedisca che l'esame si assolva in una seduta, nel qual caso si continuerà in altro giorno con lo stesso sistema.

Art. 15.

Le prove in iscritto consisteranno nello svolgimento di tre temi: di patologia medica cioè, patologia chirurgica, fisiologia ed igiene riunite.

Art. 16.

La Commissione, dopo di avere assegnato a ciascuna delle materie un numero, comprendendo insieme la fisiologia e l'igiene, ne farà estrarre uno dal candidato designato dalla sorte, e sulla materia al esso numero corrispondente volgerà il primo esame scritto: si terrà lo stesso metodo per la seconda prova scritta, rimanendo la terza naturalmente designata dal numero non estratto.

Art. 17.

Il tema da svolgersi sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, dal contesto dei capitoli di uno o più trattati della materia d'esame aperto in uno o più punti per mezzo di una stecca da un candidato estratto a sorte.

Art. 18.

Il tema sarà dettato dal Segretario della Commissione e sarà svolto simultaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che stabilirà la Commissione, che non dovrà però superare le 8 ore e sotto la continua vigilanza di due o più membri della Commissione.

Art 19.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti, nè di comunicare tra loro, o con estranei. Il contravventore a queste disposizioni sarà escluso dal concorso. Può il Presidente stabilire un intervallo di tempo in cui sia concesso ai candidati di prendere qualche ristoro.

Compiuto il proprio lavoro ciascun candidato vi apporrà la propria firma in un angolo dell'ultimo foglio, che ripiegherà e suggellerà in modo che essa resti affatto nascosta: chiuderà quindi lo scritto in una busta che gli sarà consegnata dai membri della Commissione, e lo rimetterà poscia ad essi, i quali alla presenza di lui vi apporranno il timbro d'ufficio e lo porranno in apposita cassetta a tre chiavi, di cui una è tenuta dal Presidente e le altre due dai Membri più anziani

Nella busta il candidato ha obbligo di chiudere anche la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatta; senza però apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e le corrispondenti votazioni di idoneità o di merito di ciascun scritto.

Il risultato delle singole votazioni verrà dalla Commissione segnato volta per volta a tergo di ciascun scritto.

Art. 20.

In ciascuna prova il giurì esprimerà il suo giudizio sul valore dei singoli candidati con due votazioni: una segreta per la idoneità, l'altra palese per il merito.

La prima sarà fatta con palline bianche e nere, quelle significando la idoneità, la riprovazione queste; la seconda con punti di merito, avvertendo che ciascun membro della Commissione disporrà di 20

punti, da 0 a 9 per la classifica dei non idonei, e da 10 a 20 per quelli idonei.

Art. 21.

Dopo ogni prova sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, e questi soli potranno continuare l'esame.

Art. 22.

A fine di esame la classifica degli idonei sarà fatta per merito, secondo il numero dei punti da ciascuno ottenuti, ed a parità di voti verrà tenuto calcolo della anzianità e dei punti riportati nella laurea, nonchè di altri titoli di merito.

Art. 23.

I risultati idonei, ma non compresi nel numero dei prescelti, non hanno diritto ad essere chiamati ad occupare posti che in processo di tempo possano rendersi vacanti.

Art. 24.

Ultimati gli esami la Commissione ne dichiarerà l'esito mediante l'affissione di un elenco degli approvati per ordine di merito e redigerà apposito processo verbale, che dal Presidente sarà rimesso al Ministero unitamente ai documenti da ciascun concorrente presentati e rimessi alla Commissione per l'esame, nonchè i temi in iscritto ed uno stato dei concorrenti nei quali saranno indicati.

1. Casato e nome di ogni candidato.
2. Quantità di punti ottenuta per ogni prova.
3. Quantità complessiva dei punti ottenuta negli esami.
4. La designazione dei titoli che diedero ragione di preferenza fra candidati che riportarono egual numero di punti.

Roma, 9 settembre 1891.

Il Ministro
S. DE SAINT BON.

2

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 23 settembre 1891.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	Minima
			dalle 24 ore precedenti	
Belluno	3/4 coperto	—	21 2	10 0
Domodossola	—	—	—	—
Milano	3/4 coperto	—	21 8	10 7
Verona	coperto	—	23 0	14 5
Venezia	1/4 coperto	legg. mosso	21 7	12 4
Torino	1/4 coperto	—	22 0	11 2
Alessandria	1/2 coperto	—	21 9	8 0
Parma	1/2 coperto	—	22 5	12 0
Modena	1/2 coperto	—	23 8	15 7
Genova	1/4 coperto	mosso	22 8	17 1
Forlì	1/4 coperto	—	23 2	17 8
Pesaro	3/4 coperto	calmo	24 5	16 2
Porto Maurizio	1/4 coperto	mosso	24 7	12 3
Firenze	coperto	—	22 0	15 8
Urbino	coperto	—	20 4	13 2
Ancona	coperto	legg. mosso	24 8	18 3
Livorno	3/4 coperto	molto agitato	26 8	10 0
Perugia	1/2 coperto	—	21 7	13 3
Camerino	3/4 coperto	—	20 0	12 2
Chieti	sereno	—	26 2	7 8
Aquila	1/4 coperto	—	19 0	11 6
Roma	3/4 coperto	—	24 6	16 6
Agnone	1/2 coperto	—	22 2	10 2
Foggia	1/2 coperto	—	27 0	16 5
Bari	3/4 coperto	calmo	28 5	18 2
Napoli	1/2 coperto	legg. mosso	22 8	17 7
Potenza	coperto	—	19 5	13 5
Lecce	1/2 coperto	—	26 0	9 0
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	1/4 coperto	mosso	27 5	14 7
Reggio Calabria	coperto	calmo	26 6	21 0
Palermo	3/4 coperto	calmo	30 3	16 9
Catania	sereno	calmo	29 0	21 6
Caltanissetta	—	—	—	—
Siracusa	1/2 coperto	calmo	29 9	19 6

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il dì 23 settembre 1891.

Il barometro è ridotto a zero L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 759, 6
Umidità relativa a mezzodì 16.06
Vento a mezzodì . . . . . S W forte.
Cielo . . . . quasi coperto.
Termometro centigrado { Massimo 24°, 0. / Minimo 16°, 6.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 23 settembre 1891.

Europa pressione minima Russia Centrale, piuttosto elevata Nord-ovest. Ovest penisola iberica, depressione sensibile valle Po. Mosca 747, Zurigo 752; Shetland 765, Lisbona, Madrid 763.

Italia 24 ore: barometro poco variato; pioggie leggere molte stazioni; venti freschi forti libeccio ponente.

Temperatura diminuita dovunque.

Mare agitato costa tirrenica.

Stamane cielo poco nuvoloso coperto; alte correnti, venti deboli freschi terzo quadrante.

Barometro 762 Cagliari Sicilia, depresso 756 Valle padana.

Mare agitato costa medio Tirreno.

Probabilità: ancora venti freschi forti terzo quadrante, cielo nuvoloso con pioggie specialmente Nord.

Mare mosso agitato.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PIETROBURGO, 22. — Il ministro degli esteri, sig. di Giers, parte oggi per Venezia ed i laghi dell'Alta Italia, dove resterà sino alla fine di ottobre.

STRASBURGO, 22. — Fu pubblicato un decreto che lascia in vigore, dal 1° prossimo ottobre, l'obbligo del passaporto soltanto pei militari in attività di servizio, per gli ufficiali, per gli antichi allievi delle scuole militari esteri e per coloro che hanno perduto la nazionalità tedesca prima di essere chiamati a prestare il servizio militare.

Gli stranieri che soggiorneranno nell'Alsazia-Lorena oltre 24 ore, saranno obbligati ad annunziare, il loro arrivo alla polizia, altrimenti saranno espulsi.

MESSINA, 22. — Stamane, alle ore 4 vi fu una scossa di terremoto ondulatorio, che allarmò la cittadinanza. Però finora non furono denunciati danni.

PARIGI, 23 — I giornali opinano che la soppressione decretata dalla Germania nel regime dei passaporti per l'Alsazia-Lorena produrrà buona impressione in Europa, perchè prova le intenzioni pacifiche della Germania stessa.

NEW-YORK, 23 — L'occupazione dei nuovi territori ceduti dagli Indiani presso Oklahoma ha avuto luogo ieri, senza i disordini che sogliono avvenire in simili occasioni.

Tuttavia restano ancora a provvedersi 15000 persone.

BERLINO, 23 — La *Kreuz Zeitung* assicura da fonte autorevole essere infondata la notizia della *Koelnische Zeitung* che l'imperatore Guglielmo abbia invitato lo Czar a visitare Berlino.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 23 settembre 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
Rendita 5 0/0 1.a grida	1 luglio 91	—	—		— —	92,22 1/2		— —
» 2.a »	»	—	—	(*) 92,20	92 20			— —
detta 3 0/0 1.a grida	1 aprile 91	—	—		— —			— —
» 2.a »	»	—	—		— —			59 —
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860/64	»	—	—		— —			100 —
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			92 50
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			98 50
» Rothschild	1 giugno 91	—	—		— —			100 75
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario								
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 91	500	500		— —			443 —
» 4 0/0 1.a Emissione	1 aprile 91	500	500		— —			420 —
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss	»	500	500		— —			413 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			475 —
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			480 —
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			490 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 91	500	500		— —			629 —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			471 —
» » » certif. provv.	»	500	500		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E	1 aprile 91	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse								
Az. Banca Nazionale	1 genna. 91	1000	750		— —			1300 —
» » Romana	1 luglio 91	1000	1000		— —			1014 —
» » Generale	»	500	350		— —	293 92 91 90		— —
» » di Roma	1 genna. 90	500	250		— —			319 —
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			32 —
» » Industriale e Commerciale	1 aprile 91	500	500		— —			470 —
» » » cert. prov.	»	500	250		— —			465 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 luglio 91	500	400		— —	377		— —
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			50 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 aprile 91	500	500		— —	743		— —
» » Acqua Marcia	1 luglio 91	500	500		— —			1028 —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500		— —	270		— —
» » Immobiliare	1 genn. 91	500	500		— —			193 —
» » dei Molini e Magaz. Generali.	1 luglio 90	250	250		— —			85 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			230 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —			83 —
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna 91	500	500		— —			261 —
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			165 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 giugno 91	250	250		— —			225 —
» » Cautchouc	1 genna. 90	200	200		— —			55 —
» » An. Piemontese di Elettricità	1 genna. 91	250	250		— —			215 —
Azioni Società Assicurazioni								
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			70 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			220 —
Obbligazioni diverse								
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 91	500	500		— —			280 —
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Strade Ferrate del Tirreno	»	500	500		— —			450 —
» Soc. Immobiliare	1 aprile 91	500	500		— —			397 —
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			160 —
» » Acqua Marcia	»	500	500		— —			— —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 genn. 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 aprile 91	500	500		— —			— —
» » FF. Paler.Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale								
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 91	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno. 22 settembre 1891.

Consolidato 5 0/0 L. 92 094
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso » 89 924
Consolidato 3 0/0 nominale » 58 937
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale » 57 645

V. TROCCHI Presidente.

(*) Fattosi 92,27 1/2 per titoli nuovi.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	101 10
	Parigi	Cheques	— —	— —	101 90
2 1/2	Londra	90 giorni	— —	— —	25 66
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . 28 Settembre
Prezzi di compensazione . . . 28 Settembre
Compensazione . . . 29 »
Liquidazione . . . 30 »

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco: PIERO COSTA

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE AGOSTO 1891

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0/0	92 —
» 3 0/0	58 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	92 50
Prest. Rothschild 5 0/0	100 75
Obb. città di Roma 4 0/0	420 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	475 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	480 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	492 —
Az. Fer. Meridionali	635 —
» » Mediterranee	460 —
» » » certif.	450 —
» Banca Nazionale	1300 —
» » Romana	1018 —
» » Generale	305 —
Az. Banco di Roma	350 —
» Banca Tiberina	20 —
» » Ind. e Com.	485 —
» » » Certif.	480 —
» Soc. Cred. Mobil.	380 —
» » » Merid.	50 —
» » Gas stampigl.	785 —
» » Acqua Marcia st.	1070 —
» » Condot. d'ac.	195 —
» » Gen. Illumin.	210 —
» » Tramway Om.	85 —
» » » cert. prov.	83 —
» » Molini e Magaz. Gen.	90 —
» » Immobiliare	205 —
» » Fond. Italiana	— —
Az. Soc. Min. Antim.	— —
» » Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	275 —
» » Metallurgic. Italiana	200 —
» » della Piccola Borsa	225 —
» » An. Piem. di Elettr.	215 —
» » Caoutchouc	60 —
» » Fondiar. Incendi	75 —
» » Fond. Vita	225 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	410 —
» » » 4 0/0	170 —
» » Ferroviarie	290
» Fe. Napoli-Ottajano	230

TUMINO RAFFAELE Gerente — Tipografia della Gazzetta Ufficiale